

Assicurazioni Generali S.p.A.



DOCUMENTO INFORMATIVO

sullo speciale piano azionario per
l'Amministratore Delegato/Group CEO

2017 | ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
Shareholders' Meeting

2017



Indice

Nota introduttiva

Definizioni

1. I soggetti destinatari
2. Le ragioni che motivano l'adozione del Piano
3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti
4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

NOTA INTRODUTTIVA

Con il presente documento informativo, Assicurazioni Generali S.p.A. (“GENERALI” o la “SOCIETÀ”), in conformità a quanto previsto dagli articoli 114-*bis* del T.U.F. e 84-*bis*, comma 1, del REGOLAMENTO EMITTENTI, nonché allo Schema 7 dell’Allegato 3A del REGOLAMENTO EMITTENTI, fornisce ai propri azionisti ed alla comunità finanziaria un ampio quadro informativo in merito ad uno speciale piano azionario (di seguito, il “PIANO”) avente ad oggetto l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie di GENERALI all’AMMINISTRATORE DELEGATO DI GRUPPO/GROUP CEO.

Il PIANO è finalizzato a rafforzare la condivisione degli obiettivi di lungo termine tra gli azionisti e l’AMMINISTRATORE DELEGATO/GROUP CEO attraverso il personale e significativo investimento già posto in essere dallo stesso AMMINISTRATORE DELEGATO/GROUP CEO e la fissazione di un risultato unico e molto sfidante di creazione di valore per gli azionisti, come meglio illustrato nel seguito nonché nella RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE di GENERALI.

Ai fini dell’attuazione del PIANO, le AZIONI oggetto di assegnazione gratuita al BENEFICIARIO dello stesso riverranno, in tutto o in parte, dalla provvista di azioni proprie che la SOCIETÀ potrà acquistare in esecuzione di apposite autorizzazioni assembleari, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del CODICE CIVILE, e/o da eventuali aumenti di capitale gratuiti - mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili - ai sensi dell’art. 2349, comma 1, del CODICE CIVILE, nei termini di seguito illustrati.

Il presente documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di GENERALI in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate SDIR-NIS, gestito da Spafid Connect S.p.A., all’indirizzo internet www.emarketstorage.com e sul sito internet della SOCIETÀ all’indirizzo www.generalicom.



DEFINIZIONI

AMMINISTRATORE DELEGATO/ GROUP CEO:	il dott. Philippe Donnet;	COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE:	il Comitato previsto dal CODICE DI AUTODISCIPLINA la cui composizione e le cui funzioni sono descritti nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di cui all'art. 123- <i>bis</i> del T.U.F., approvata dall'ORGANO AMMINISTRATIVO e resa pubblica con cadenza annuale;
ATTRIBUZIONE:	l'accredito delle AZIONI GRATUITE sul conto titoli intestato al BENEFICIARIO presso il SOGGETTO INCARICATO;	CONTROLLATE:	ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 93 del T.U.F., dalla SOCIETÀ;
ASSEMBLEA:	l'assemblea degli azionisti di GENERALI che approverà il PIANO;	DATA DI APPROVAZIONE:	la data di approvazione del presente PIANO da parte dell'ASSEMBLEA;
AZIONI:	le "Azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A.", quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno);	DOCUMENTO INFORMATIVO:	il presente documento informativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 84- <i>bis</i> , comma 1, del REGOLAMENTO EMITTENTI;
AZIONI ACQUISTATE:	le n. 200.000 (duecentomila) AZIONI già acquistate dal BENEFICIARIO con mezzi propri;	ECONOMIC SOLVENCY RATIO:	il rapporto tra fondi propri ammissibili e il relativo requisito di capitale (<i>Risk Adjusted Capital - RAC</i>). Il RAC è definito come capitale richiesto per adempiere agli impegni verso gli assicurati nell'evento di rischi estremi (scenari di stress in un orizzonte temporale a un anno) dato un livello di confidenza. Il livello viene stabilito pari a 99,5%, in linea al requisito patrimoniale definito nella Direttiva Solvency II. Ne consegue che un <i>Economic Solvency Ratio</i> pari al 100% corrisponde alla probabilità di <i>default</i> dello 0,5% in un anno, mentre un <i>ratio</i> superiore implica una minor probabilità di <i>default</i> ;
AZIONI GRATUITE:	le AZIONI da attribuire gratuitamente al BENEFICIARIO al termine del periodo di <i>performance</i> del PIANO sulla base dell'effettivo grado di raggiungimento dell'obiettivo di TSR (oltre alle AZIONI aggiuntive eventualmente attribuite al BENEFICIARIO in base al meccanismo di c.d. <i>dividend equivalent</i> di cui al paragrafo 2.2);		
AZIONI INDISPONIBILI:	le AZIONI già attribuite al BENEFICIARIO ma ancora soggette ai vincoli di indisponibilità di cui al paragrafo 4.6;		
BENEFICIARIO:	l'AMMINISTRATORE DELEGATO/GROUP CEO;		
CODICE CIVILE:	il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche e integrazioni;		
CODICE DI AUTODISCIPLINA:	il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e successive modifiche e integrazioni;		

<p>GENERALI O la SOCIETÀ:</p>	<p>Assicurazioni Generali Società per Azioni, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al numero 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi;</p>	<p>Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;</p>
<p>GRUPPO O GRUPPO GENERALI:</p>	<p>la SOCIETÀ e le CONTROLLATE;</p>	<p>SOGGETTO INCARICATO:</p> <p>Banca Generali S.p.A., con sede in Trieste, Via Niccolò Machiavelli n. 4, avente Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00833240328, ovvero altro soggetto individuato a propria discrezione dalla SOCIETÀ;</p>
<p>ORGANO AMMINISTRATIVO:</p>	<p>il consiglio di amministrazione della SOCIETÀ, ovvero suoi componenti dallo stesso appositamente delegati, che effettueranno ogni valutazione relativa al PIANO, assumendo ogni relativa determinazione, e daranno esecuzione a quanto previsto dal PIANO;</p>	<p>TOTAL SHAREHOLDER RETURN o TSR:</p> <p>il ritorno complessivo dell'investimento per gli azionisti GENERALI nell'intervallo temporale 5 luglio 2016 - 5 luglio 2019, calcolato sommando alla variazione del prezzo delle AZIONI nel predetto intervallo l'effetto dei dividendi per AZIONE e/o le distribuzioni di capitale corrisposti nello stesso periodo, entrambi reinvestiti nell'AZIONE stessa. Al fine del calcolo del TSR, verrà considerata la media del prezzo delle AZIONI rispettivamente nei tre mesi precedenti la data del 5 luglio 2016 e del 5 luglio 2019;</p>
<p>RAPPORTO:</p>	<p>il RAPPORTO di amministrazione in essere fra il BENEFICIARIO e la SOCIETÀ;</p>	<p>T.U.F.</p> <p>il decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE:</p>	<p>la relazione predisposta da GENERALI in adempimento a quanto previsto dall'art. 123-ter del T.U.F., nonché dall'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 39/2011;</p>	
<p>REGOLAMENTO EMITTENTI:</p>	<p>il regolamento adottato dalla</p>	

1. I SOGGETTI DESTINATARI

- | | |
|---|---|
| <p>1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.</p> | <p>e delle società controllanti o controllate di tale emittente</p> <p>Non applicabile.</p> |
| <p>BENEFICIARIO del PIANO è l'AMMINISTRATORE DELEGATO/GROUP CEO.</p> | |
| <p>1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari</p> | <p>1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:</p> <p>d) <i>direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;</i></p> <p>Non applicabile.</p> |

e) *altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito, nel corso dell'esercizio, compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile.

f) *persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.*

Non applicabile.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

2. LERAGIONICHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

Il PIANO, in linea con la regolamentazione applicabile nonché con la migliore prassi in materia (incluse le raccomandazioni del CODICE DI AUTODISCIPLINA), è volto a perseguire l'obiettivo della crescita di valore delle AZIONI di GENERALI allineando, al contempo, l'interesse economico del BENEFICIARIO a quello degli azionisti.

Il PIANO persegue, infatti, l'obiettivo di rafforzare la condivisione degli obiettivi di lungo termine tra gli azionisti e lo stesso AMMINISTRATORE DELEGATO/GROUP CEO attraverso il personale e significativo investimento già posto in essere dallo stesso AMMINISTRATORE DELEGATO/GROUP CEO e la fissazione di un risultato unico e molto sfidante di creazione di valore per gli azionisti.

Per raggiungere tale obiettivo si è scelto di:

a) *dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;*

Non applicabile.

b) *nel caso delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile: GENERALI non è una società di "minori dimensioni".

c) *delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.).*

Non applicabile.

- prevedere il mantenimento della titolarità, da parte dell' AMMINISTRATORE DELEGATO/GROUP CEO, delle AZIONI ACQUISTATE - da questi già detenute in portafoglio e acquistate con mezzi propri - sino al termine del suo attuale mandato di amministratore;
- corrispondere la remunerazione variabile in AZIONI e solo al raggiungimento di uno specifico obiettivo di TSR, di predeterminate soglie di Solvency e al mantenimento della carica di AMMINISTRATORE DELEGATO/GROUP CEO fino al termine del corrente mandato (con perdita, dunque, di ogni diritto in caso di cessazione del RAPPORTO, per qualunque motivo, prima di tale termine, salvo quanto previsto al par. 4.8);
- legare l'incentivo al valore dell'azione risultante dalla media del prezzo delle AZIONI rispettivamente nei tre mesi precedenti la data del 5 luglio 2016 e del 5 luglio 2019;
- definire un periodo di valutazione della

- performance triennale;
- prevedere specifiche clausole di *malus* e *claw-back*.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

Il PIANO prevede che il numero di AZIONI GRATUITE effettivamente assegnate sarà subordinato al mantenimento, da parte del BENEFICIARIO, della piena ed esclusiva titolarità delle AZIONI ACQUISTATE sino alla data di naturale scadenza del suo attuale mandato quale amministratore della SOCIETÀ e sia direttamente correlato al raggiungimento di uno specifico obiettivo in termini di TSR.

Alla fine del periodo di riferimento del PIANO, indicativamente entro il mese di luglio 2019, le AZIONI GRATUITE saranno assegnate al BENEFICIARIO in soluzione unica (fatto salvo in ogni caso quanto indicato ai successivi paragrafi 2.3, 4.6 e 4.8).

Il PIANO prevede altresì la possibilità di assegnare AZIONI aggiuntive al BENEFICIARIO in applicazione di un principio di c.d. *dividend equivalent*. Qualora, infatti, l'Assemblea deliberasse la distribuzione di dividendi a favore degli azionisti nel corso del periodo di riferimento del PIANO, alla scadenza del medesimo, verrà corrisposto al BENEFICIARIO un numero di AZIONI aggiuntive determinato in base all'importo dei dividendi complessivamente distribuiti nel triennio di riferimento.

Le AZIONI aggiuntive saranno assegnate contestualmente ed in relazione alle AZIONI GRATUITE assegnate al BENEFICIARIO, nonché soggette alle medesime condizioni di *holding* di seguito indicate e saranno determinate considerando il prezzo ufficiale di chiusura delle AZIONI nel giorno del pagamento dei dividendi in ciascuno degli esercizi di riferimento del PIANO.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Il numero massimo di AZIONI GRATUITE assegnabili alla fine del periodo di riferimento del PIANO: (i) in caso di $TSR \geq 72,8\%$, sarà pari a n. 200.000 (duecentomila) AZIONI

GRATUITE; (ii) in caso di TSR ricompreso fra 33,1% e 72,8%, sarà pari a un importo compreso tra n. 100.000 (centomila) e 200.000 (duecentomila) AZIONI GRATUITE calcolato per interpolazione lineare (di talché, a titolo esemplificativo, in caso di TSR pari a 52,9%, verranno attribuite n. 150.000 (centocinquantomila) AZIONI GRATUITE). In caso di $TSR < 33,1\%$, al BENEFICIARIO non verrà assegnata alcuna AZIONE GRATUITA.

GENERALI potrà non assegnare al BENEFICIARIO, in tutto o in parte, le AZIONI GRATUITE qualora si verifichi un significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria della SOCIETÀ e/o del GRUPPO, accertato dall'ORGANO AMMINISTRATIVO di GENERALI (c.d. clausola di *malus*). GENERALI si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere al BENEFICIARIO la restituzione in tutto o in parte delle AZIONI GRATUITE qualora i risultati raggiunti si rivelino non duraturi o non effettivi per effetto di condotte dolose o gravemente colpose imputabili al BENEFICIARIO (c.d. clausola di *clawback*).

In linea con la normativa europea (Solvency II), GENERALI richiederà al BENEFICIARIO - attraverso specifiche pattuizioni inserite nella documentazione contrattuale che disciplina il PIANO - di non avvalersi di strategie di copertura personale o assicurativa (c.d. *hedging*) che possano alterare o incidere gli effetti di allineamento al rischio insiti nel PIANO.

Inoltre, anche in caso di raggiungimento dell'obiettivo di TSR, l'attribuzione delle AZIONI sarà subordinata alla verifica, alla fine dell'ultimo anno di riferimento del piano (2018), dell'indice di *Economic Solvency Ratio* della SOCIETÀ rispetto a un valore soglia. In particolare, la SOCIETÀ potrà non attribuire al BENEFICIARIO, in tutto o in parte, le AZIONI GRATUITE qualora l'indice di *Economic Solvency Ratio* si collochi, anche solo alla fine di uno dei 3 (tre) anni in questione, al di sotto del 130%, o della diversa percentuale di tempo in tempo fissata dall'ORGANO AMMINISTRATIVO.

2.4. Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al

gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile. Il PIANO non prevede il ricorso a tali strumenti finanziari.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

Non applicabile: non vi sono significative

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano

Il PIANO di cui si chiede l'approvazione all'ASSEMBLEA contempla l'assegnazione gratuita di AZIONI al BENEFICIARIO da parte dell'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Il numero massimo di AZIONI assegnabili nell'ambito del PIANO è pari a 200.000 (ferma restando la possibile assegnazione di AZIONI aggiuntive secondo il meccanismo di *dividend equivalent* indicato *sub 2.2*, sino ad un massimo stimabile in 50.000 AZIONI ulteriori).

- Le AZIONI a servizio del PIANO riverranno, in tutto o in parte:
- dalla provvista di azioni proprie eventualmente acquistate dalla SOCIETÀ in esecuzione di autorizzazioni assembleari ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del CODICE CIVILE; e/o

da eventuali appositi aumenti di capitale gratuiti - mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili - ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del CODICE CIVILE.

A tale scopo, saranno sottoposte all'approvazione dell'ASSEMBLEA convocata per l'approvazione del PIANO: (i) un'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del CODICE CIVILE; e (ii) l'attribuzione di delega all'ORGANO AMMINISTRATIVO di aumentare

implicazioni di ordine fiscale e contabile che incidano sulla definizione del PIANO.

2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Non applicabile: il PIANO non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

gratuitamente il capitale sociale a norma dell'articolo 2349, comma 1, del CODICE CIVILE.

Quanto precede risponde all'esigenza di garantire una maggiore flessibilità, in sede di esecuzione del PIANO, assicurando all'ORGANO AMMINISTRATIVO la possibilità di individuare le modalità di approvvigionamento o emissione di AZIONI al servizio del PIANO che meglio rispondono a criteri di massima efficienza.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

L'ORGANO AMMINISTRATIVO è il soggetto incaricato per l'amministrazione del PIANO. L'ORGANO AMMINISTRATIVO può avvalersi delle funzioni aziendali per gli aspetti di loro competenza e anche delegare i propri poteri ad altri consiglieri, diversi dall'AMMINISTRATORE DELEGATO/GROUP CEO.

All'interno dell'ORGANO AMMINISTRATIVO, il COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE formula le proposte in merito alla remunerazione - anche nella sua componente variabile in attuazione del PIANO - dell'AMMINISTRATORE DELEGATO/GROUP CEO.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO potrà apportare al PIANO e al relativo regolamento, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'ASSEMBLEA, tutte le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie o opportune (ivi inclusa l'anticipata assegnazione delle AZIONI GRATUITE ovvero l'eliminazione o modifica dei vincoli di indisponibilità) in conseguenza di fattori suscettibili di influire sulle AZIONI, SU GENERALI e/o sul GRUPPO GENERALI e/o sul PIANO (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie riguardanti GENERALI e/o il GRUPPO GENERALI, operazioni sul capitale, offerte pubbliche di acquisto o di scambio ovvero cambi di controllo, modifiche normative delle politiche di remunerazioni o al perimetro di gruppo, variazioni materiali nelle condizioni macroeconomiche o di politica monetaria internazionale), al fine di mantenere invariati - discrezionalmente e comunque nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile - i contenuti sostanziali ed economici del PIANO.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie).

Al fine di garantire una maggiore flessibilità, l'assegnazione gratuita di AZIONI in esecuzione del PIANO avverrà impiegando: (i) azioni proprie rivenienti da acquisti autorizzati dall'ASSEMBLEA, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del CODICE CIVILE; oppure (ii) azioni rivenienti da aumenti di capitale gratuiti - mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili - ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del CODICE CIVILE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO deciderà, secondo le specifiche esigenze di esecuzione del PIANO, quale - tra gli strumenti sopra indicati - sarà concretamente utilizzato, al fine di garantire la migliore efficienza nell'impiego delle risorse di GENERALI e/o del GRUPPO GENERALI.

3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza

di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

L'AMMINISTRATORE DELEGATO/GROUP CEO non concorrerà all'assunzione delle deliberazioni adottate dall'ORGANO AMMINISTRATIVO con riferimento al presente PIANO.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

IL COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE, nella seduta del 1 Luglio 2016, ha esaminato il PIANO, dando il suo parere positivo, e deliberato di sottoporre lo stesso all'approvazione dell'ORGANO AMMINISTRATIVO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, nella riunione svoltasi in data 6 Luglio 2016, con il parere favorevole del COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE, ha deliberato di approvare la proposta di PIANO e di sottoporre la stessa all'approvazione dell'ASSEMBLEA.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

IL PIANO è sottoposto all'approvazione dell'ASSEMBLEA convocata a Trieste per il giorno 25 aprile 2017 (in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione) ed occorrendo il 26 aprile 2017 (in sede straordinaria in seconda convocazione) ed occorrendo il 27 aprile 2017 (in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione). L'assegnazione delle AZIONI è deliberata dall'ORGANO AMMINISTRATIVO, una volta verificato il livello di raggiungimento dello specifico obiettivo di TSR e alla verifica, alla fine dell'ultima anno di riferimento del PIANO dell'indice di *Economic Solvency Ratio* rispetto a un valore soglia (secondo quanto meglio dettagliato al precedente paragrafo 2.3).

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari

su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Non applicabile.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

- i) *detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e*
- ii) *la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:*
 - a. *non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero*
 - b. *già pubblicate ed idonee ad influen-*

zare negativamente le quotazioni di mercato

Il BENEFICIARIO del PIANO è soggetto agli obblighi previsti dalla c.d. disciplina *internal dealing*, contenuta nel Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014, nel T.U.F. e nel Regolamento Emittenti. Il BENEFICIARIO è pertanto tenuto, al ricorrere dei presupposti indicati nella suddetta normativa, a fornire tempestiva informazione al mercato circa le operazioni rilevanti – ai sensi della richiamata normativa – effettuate sulle Azioni.

In aggiunta a quanto sopra Generali applica le disposizioni in materia di cd. *blocking period* di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 596/2014 e le ulteriori disposizioni dettate dalla "Market Abuse Policy di Assicurazioni Generali", che estende i *blocking period* anche ai 15 giorni di calendario precedenti la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1. La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di strumenti finanziari (c.d. assegnazione di *restricted stock*); dell'incremento di valore di tali strumenti (c.d. *phantom stock*); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. *option grant*) con regolamento per consegna fisica (c.d. *stock option*) o per contanti sulla base di un differenziale (c.d. *stock appreciation right*)

Assegnazione di AZIONI al BENEFICIARIO del PIANO nella forma di *restricted stock*.

4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il PIANO ha attuazione dalla DATA DI APPROVAZIONE dello stesso.

Il PIANO prevede un periodo di *performance* triennale (5 luglio 2016- 5 luglio 2019) e un successivo periodo di indisponibilità

delle AZIONI assegnate secondo quanto descritto nel presente documento.

4.3 Il termine del piano

Il periodo di vigenza del PIANO è previsto sino al 5 luglio 2019.

4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il numero massimo di AZIONI GRATUITE che potranno essere assegnate al BENEFICIARIO in esecuzione del PIANO è pari a 200.000 (ferma restando la possibile assegnazione di AZIONI aggiuntive secondo il meccanismo di *dividen equivalent* indicato *sub 2.2*, sino ad un massimo stimabile in 50.000 AZIONI ulteriori).

Il numero di AZIONI GRATUITE effettivamente assegnate al BENEFICIARIO sarà determinato in funzione del livello di raggiungimento dello specifico obiettivo di TSR.

L'assegnazione delle AZIONI GRATUITE (e delle AZIONI aggiuntive di cui sopra) avverrà solo alla fine del triennio di riferimento del PIANO.

Le AZIONI che saranno assegnate in esecuzione del PIANO saranno oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del REGOLAMENTO EMITTENTI.

4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

Si rinvia a quanto descritto nel precedente paragrafo 2.2 e 2.3.

4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

- Le AZIONI GRATUITE assegnate al BENEFICIARIO saranno liberamente disponibili nei seguenti termini e con le seguenti modalità:
- il 50% delle stesse sarà immediatamente disponibile al momento dell'ATTRIBUZIONE;

il restante 50% sarà sottoposto ad un vincolo di indisponibilità della durata di 2 (due) anni.

È fatta salva una diversa determinazione dell'ORGANO AMMINISTRATIVO in senso più favorevole per il BENEFICIARIO (e fermo il rispetto di ogni normativa o raccomandazione tempo per tempo applicabile).

Il vincolo di indisponibilità decorre dalla data di ATTRIBUZIONE.

Successivamente alla data di scadenza dei periodi di indisponibilità di cui sopra, ulteriori obblighi di mantenimento di parte delle AZIONI (secondo quanto in seguito deliberato dall'ORGANO AMMINISTRATIVO) potranno trovare applicazione in coerenza con le raccomandazioni del CODICE DI AUTODISCIPLINA.

Tali AZIONI non possono essere trasferite a terzi – e, dunque, non possono ad esempio essere vendute, conferite, permutate,

date a riporto o comunque soggette ad altri atti di disposizione tra vivi – sino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione dell'ORGANO AMMINISTRATIVO, il quale può altresì disporre che le AZIONI restino depositate in custodia.

In caso di cessazione del RAPPORTO, il BENEFICIARIO manterrà ogni diritto e obbligo relativamente alle AZIONI GRATUITE a tale data già attribuitegli, ivi compresi i vincoli di indisponibilità di cui al presente paragrafo che – salva diversa determinazione dell'ORGANO AMMINISTRATIVO in senso più favorevole al BENEFICIARIO – continueranno ad applicarsi nei termini ivi previsti.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

In caso di violazione del divieto di *hedging* da parte di un BENEFICIARIO (v. sopra, par. 2.3), l'ORGANO AMMINISTRATIVO potrà valutare l'adozione delle misure ritenute più opportune, ivi inclusa la decadenza del BENEFICIARIO stesso dal diritto di ricevere le AZIONI GRATUITE.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del RAPPORTO

La cessazione del RAPPORTO per qualsiasi motivo prima della data di naturale scadenza del corrente mandato del BENEFICIARIO comporterà il venir meno di ogni diritto all'assegnazione delle AZIONI GRATUITE, fatta salva la facoltà dell'ORGANO AMMINISTRATIVO di assumere deliberazioni in senso più favorevole per il BENEFICIARIO.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Non sono previste ulteriori cause di annullamento del PIANO.

4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i

beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Non applicabile: non è previsto un riscatto, da parte della Società, delle AZIONI oggetto del PIANO.

4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile

Non applicabile: non è prevista la concessione di prestiti o agevolazioni per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del CODICE CIVILE.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

L'onere del PIANO risulta pari alla somma del costo relativo al triennio di riferimento del PIANO, calcolato come prodotto del *fair value* del diritto di ricevere AZIONI (calcolato alla *grant date*) moltiplicato per il numero dei diritti che si stima essere assegnati alla fine del triennio di riferimento del PIANO.

Il costo viene ripartito *pro rata* nell'arco del periodo di maturazione (*vesting*) triennale e ristimato/aggiornato ad ogni fine anno durante il periodo di maturazione contrappartita alla apposita riserva patrimoniale.

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

In caso di creazione della provvista di AZIONI a servizio del PIANO esclusivamente attraverso aumenti di capitale, l'effetto diluitivo massimo - tenuto conto del numero massimo di AZIONI assegnabili - è pari al 0,016%.

4.14 Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non applicabile. Anche durante i periodi di indisponibilità, al BENEFICIARIO che abbia ricevuto le AZIONI INDISPONIBILI spetteranno i diritti relativi ai dividendi maturati in tali periodi nonché il diritto di voto.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Non applicabile.

4.17 Scadenza delle opzioni

Non applicabile.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out)

Non applicabile.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo:

- a) *alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e*
- b) *alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)*

Non applicabile.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

Non applicabile.

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando:

a) *in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse;*

b) *la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal consiglio di amministrazione.*

Per i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente quotato possono essere forniti mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'art. 84-quater i dati della sezione 1, tabella n. 1 e le informazioni richieste nel paragrafo 1 di cui:

- *al punto 1.1;*
- *alle lett. a) e b), del punto 1.3;*
- *alle lett. a) e b), del punto 1.4.*

Le informazioni di cui alla sezione 1 del quadro 1 della Tabella 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al REGOLAMENTO EMITTENTI, nonché all'art. 84-bis, comma 5, del REGOLAMENTO EMITTENTI, con riferimento ai piani di incentivazione in essere, sono disponibili sul sito internet della SOCIETÀ all'indirizzo www.general.com.

Le informazioni di cui alla sezione 2 del quadro 2 della Tabella 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A REGOLAMENTO EMITTENTI, nonché all'art. 84-bis, comma 5, del REGOLAMENTO EMITTENTI, saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui al succitato art. 84-bis, comma 5, del REGOLAMENTO EMITTENTI.

Quadro 1, Sezione 2 – Strumenti di nuova assegnazione, in base alla decisione:
 del C.d.A di proposta per l'Assemblea

 dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'Assemblea

		QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle stock option						
Nome e cognome o categoria	Carica	Sezione 2						
		Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione del c.d.a. di proposta per l'assemblea						
		Data della relativa delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero strumenti finanziari assegnati	Data della assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato all'assegnazione	Periodo di vesting
Philippe DONNET	Amministratore Delegato/ Group CEO	Assemblea degli azionisti 2017 ⁽¹⁾	Azioni ordinarie di Assicurazioni Generali	200.000 ⁽²⁾	cpr: 01/07/2016 cda/oc: 06/07/2016	n.d.	€ 9,815 ⁽³⁾	da 05.07.2016 a 05.07.2019

1. Il piano è sottoposto all'approvazione dell'assemblea convocata a Trieste per il giorno 25 aprile 2017 (in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione) ed occorrendo il 26 aprile 2017 (in sede straordinaria in seconda convocazione) ed occorrendo il 27 aprile 2017 (in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione).

2. Numero massimo di azioni potenzialmente attribuibili al termine del periodo di vesting

subordinatamente al livello di raggiungimento dell'obiettivo di TSR ed ai termini e alle condizioni di cui al piano. Il piano prevede inoltre la possibile assegnazione di azioni aggiuntive secondo il meccanismo di dividend equivalent sino ad un massimo stimabile in 50.000 azioni ulteriori.

3. Prezzo di riferimento del titolo alla data del consiglio di amministrazione che ha approvato la proposta di piano da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.